



**CITTÀ DI CASTELVETRANO**

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**DIREZIONI: I e VII**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: Quantificazione indennità di funzione del Sindaco, Vice-Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale.**

*Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale il 07/10/2024 con deliberazione n. 203*

*Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2°, della L.R. 44/91:*

**SI**

*IL RESPONSABILE DEI SERVIZI INTERESSATI*

*Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprimono parere: FAVOREVOLE*

*Data*

*IL RESPONSABILE I Dir.*

*IL RESPONSABILE VII DIR.*

*A vv. Maika Giacalone*

*Dott. Andrea Antonino Di Como*

*F.to Maika Giacalone*

*F.to Andrea Antonino Di Como*

*IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA*

*Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE*

*Data*

*IL RESPONSABILE*

*Dott. Andrea Antonino Di Como*

*F.to Andrea Antonino Di Como*

L'Assessore

F.to Antonio Barresi

Li,

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**F.to Andrea Antonino Di Como**

**IMPUTAZIONE DELLA SPESA**

**SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA €.** \_\_\_\_\_

**AL CAP.** \_\_\_\_\_ **IPR N.** \_\_\_\_\_

**Data,** \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE**

## I RESPONSABILI DELLA I E VII DIREZIONE

VISTO l'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, e ss.mm. ii., recante criteri per la determinazione dell'indennità di funzione per il Sindaco e per i componenti degli organi esecutivi dei Comuni;

VISTO il Regolamento esecutivo dell'art. 19 della predetta L.R. n. 30/2000, concernente la determinazione delle misure minime delle indennità di funzione degli amministratori locali in Sicilia, approvato con Decreto Presidenziale n. 19 del 18 ottobre 2001;

VISTA la L.R. 26 giugno 2015, n. 11, recante: "Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie";

VISTO l'art. 2, comma 1, della succitata legge regionale riguardante l'adeguamento alla normativa nazionale in materia di indennità di funzione per gli amministratori locali, che testualmente recita:

*" A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con D.M. 4 aprile 2000, n. 119 del Ministro dell'Interno e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al presidente del consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica. Il dipendente comunale eletto alla carica di sindaco presso il comune in cui presta servizio percepisce un'indennità di carica in ogni caso non inferiore al trattamento economico complessivo in godimento all'atto dell'insediamento";*

VISTA la Circolare n. 7 del 20 luglio 2015, prot. n. 11514, dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, recante: *"Legge Regionale 26 giugno 2015, n. 11. Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie";*

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 04 aprile 2000, n. 119, concernente *"Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 L. 3/8/1999, n. 265";*

VISTA, specificatamente, la tabella "A" allegata al suddetto D.M.;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024";*

VISTO, in particolare, l'art. 1, commi 583, 584 e 585, della succitata legge, che testualmente recitano: *"583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo*

*dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:*

*a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*

*b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*

*c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*

*d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*

*e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*

*f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*

*g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*

*h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*

*i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

*584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.*

*585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119”;*

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, “*Legge di stabilità regionale 2022-2024*”;

VISTO, in particolare l’art. 13, comma 51, della L.R. n. 13/2022, che testualmente recita: “*Gli enti locali della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono applicare, con oneri a loro carico, i commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”;

VISTE:

- la circolare n. 28 del 17 giugno 2022 emessa dallo stesso Dipartimento Regionale, avente ad oggetto: “*Aumento indennità amministratori locali - commi 583, 584 e 585 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”;

- le Direttive Assessoriali n. 260 del 30.6.2023, n. 261 del 4.7.2023 e n. 92 del 19.04.2024 recanti il riparto definitivo della somma da attribuire ai Comuni, a titolo di concorso, per il triennio 2023/2025,

alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione degli Amministratori locali, previsto dal comma 51 dell'art. 13 della sopracitata L.R. 25.5.2022, n. 13;

ATTESO che:

- l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

- la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007;

- tale normativa si applica anche agli enti della Regione Sicilia in quanto norma di coordinamento della finanza pubblica, giusto parere del 6 marzo 2007 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e circolare n. 4 del 29 febbraio 2008 dell'Assessorato alla Famiglia;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, emessa in data 19 ottobre 2022, con la quale viene espresso il seguente parere: *“l'incremento dell'indennità di funzione del Sindaco, per gli anni 2022 e 2023, nelle misure indicate dal comma 584 dell'art. 1 della legge n. 234 del 30.12.2021, deve avvenire prendendo come riferimento l'importo dell'indennità di funzione ridotta del 10% in ossequio all'art. 1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005”*;

RICHIAMATO l'art. 2 della L.R. n. 1 del 4 gennaio 2014 che sostituisce l'art. 1 della L.R. 30 gennaio 1956, n. 8, e disciplina la determinazione del trattamento economico dei deputati regionali e dei componenti della Giunta Regionale;

RILEVATO che la popolazione residente nel Comune di Castelvetro alla data del 31 dicembre 2022 è di 29.419 abitanti (dati ISTAT);

RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, rideterminare l'indennità mensile di funzione del Sindaco, del Vice-Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale ;

CHE questo Comune rientra nella fascia demografica dei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti per cui l'indennità di funzione mensile lorda spettante al Sindaco pro-tempore del Comune di Castelvetro viene così di seguito determinata:

Tabella “A” D.M. n. 119/2000: pari ad € 3.098,75;

applicazione riduzione del 10 %, ex art. 1, comma 54, L. n. 266/2005: € 3.098,75 -10% = € 2.788,87;

indennità Presidente della Regione = € 13.800,00;

30% indennità Presidente della Regione (fascia demografica dei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti) = € 4.140,00;  
differenza indennità € 2.788,87 - 4.140,00 = 1.351,13;

rideterminazione indennità anno 2024 € 4.140,00;

DARE ATTO, per quanto avanti precede, che spetta al Sindaco, pro-tempore, del Comune di Castelvetro un'indennità di funzione mensile lorda pari ad 4.140,00 per l'anno 2024, e seguenti;

DARE ATTO che spetta al Vice-Sindaco del Comune di Castelvetro un'indennità di funzione mensile lorda pari al 55% di quella prevista per il Sindaco, come sopra determinata, ammontante ad € 2.277,00 per l'anno 2024, e seguenti;

DARE ATTO che spetta agli Assessori del Comune di Castelvetro un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il Sindaco, come sopra determinata, ammontante ad € 1.863,00 per l'anno 2024, e seguenti;

DARE ATTO che spetta al Presidente del Consiglio Comunale un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il Sindaco, come sopra determinata, ammontante ad € 1.863,00 per l'anno 2024, e seguenti;

RILEVATO che le indennità mensili di funzione del Sindaco, del Vice-Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale, come sopra rideterminate, comportano, per l'anno 2024, un maggiore onere complessivo ammontante ad € 24.183,75 per l'anno 2024;

VISTO il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 che autorizza, per il triennio 2024-2026, la spesa annua di 7.000 migliaia di euro destinata ai Comuni a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai medesimi enti per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previsto dal comma 51 dell'art. 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e che stabilisce, inoltre, che i criteri di riparto della predetta somma sono definiti dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali;

ATTESO che la Conferenza Regione - Autonomie Locali, nella seduta del 29 marzo 2023, era a definire, così come riportato nel relativo allegato 2 al documento di sintesi delle decisioni assunte, quanto segue:

1) *“Il concorso della Regione alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni, per il triennio 2023-2025, derivante dall'incremento delle indennità di funzione di cui al comma 51 dell'art. 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, e determinato ripartendo la somma annua complessiva di 6 milioni di euro, secondo i medesimi criteri definiti con la nota metodologica di cui al Decreto del 30 giugno 2022 emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il "Riparto del fondo di 110 milioni di euro per l'anno 2022 a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni" opportunamente modificati in conformità alle specifiche norme della Regione Siciliana in materia di indennità di funzione degli Amministratori locali sopra richiamate ed, in particolare, in conformità all'art. 2, comma 1 penultimo periodo della LR. n. 11/2015 ed al comma 3 dell'art. 13*

della L.R. n. 13/2022 e considerando l'adeguamento dell'indennità di funzione nell'anno 2023 pari al 68 per cento delle misure indicate al comma 583 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo quanto previsto dal comma 584 del medesimo articolo 1.

2) Sulla scorta delle specifiche tabelle elaborate come previsto al precedente punto 1), con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sarà approvato il Piano di riparto annuale della somma complessiva di 6.000 migliaia di euro in favore dei comuni destinatari del contributo.

3) Il contributo regionale spettante a ciascun comune in base al predetto Piano di riparto potrà essere assegnato a seguito di apposita istanza da far pervenire al Dipartimento regionale delle autonomie locali - Servizio 4, improrogabilmente entro il 31 ottobre di ciascun anno, unitamente alla delibera di adeguamento delle indennità, che dovrà indicare i conseguenti maggiori oneri a carico dell'amministrazione comunale. Ai fini dell'erogazione, ai comuni sarà trasferito un acconto pari al 60% del contributo assegnato, che dovrà essere rendicontato entro i termini e nelle forme di cui all'art. 158 del D.Lgs. n. 267/2000. Il saldo sarà erogato a seguito dell'acquisizione di apposita attestazione, a firma del Segretario comunale e del Responsabile dei servizi finanziari, riferita ai maggiori oneri effettivamente sostenuti.

4) Le eventuali economie - derivanti dalla mancata presentazione dell'istanza entro il termine previsto dal precedente punto 3) o da un ammontare di maggiori oneri sostenuti dall'amministrazione comunale inferiore al concorso regionale, determinato come previsto al punto 1) - saranno ripartite tra i comuni richiedenti il contributo ed assegnate a concorrenza dei maggiori oneri sostenuti.”

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della suddetta L.R. n. 30/2000, l'indennità di che trattasi deve essere dimezzata per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa;

VISTI:

- la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana";
- la legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. n.48/91, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di ordinamento finanziario e contabile;
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, e ss.mm.ii., recante: "Norme sull'ordinamento degli enti locali";
- il D. Lgs. n. 33/2013, recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- il D. Lgs. n. 97/2016, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge

6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, e ss.mm.ii., recante: “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*”;

- la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, con la quale sono state apportate significative innovazioni in materia di obbligo di pubblicazione degli atti nei siti istituzionali degli enti locali;

- il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 della L.R. n. 7/2019;

RITENUTO di prendere atto di tutto quanto sopra riportato e di demandare, ciascuno per le proprie competenze, ai Responsabili della I e della VII Direzione l'adozione degli atti necessari ai fini dell'adeguamento dell'indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori comunali e del Presidente del Consiglio;

DATO ATTO che, ai fini dell'erogazione, ai Comuni sarà trasferito un acconto pari al 60% del contributo assegnato che dovrà essere rendicontato entro i termini e nelle forme di cui all'art. 158 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il saldo sarà erogato a seguito dell'acquisizione di apposita attestazione a firma del Segretario Comunale e del Responsabile dei Servizi Finanziari, riferita ai maggiori oneri effettivamente sostenuti;

DATO ATTO, inoltre, che il suddetto adeguamento delle indennità di funzione spettanti agli amministratori riveste carattere obbligatorio, in quanto discende da norma di Legge e non assume carattere discrezionale;

PRESO ATTO che il Comune di Castelvetro è stato interessato dalle elezioni amministrative comunali svoltesi in data 8 e 9 giugno 2024;

per tutto quanto *supra* visto e considerato;

## PROPONGONO

alla Giunta Comunale

1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, le motivazioni in fatto ed in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. DI RIDETERMINARE, con decorrenza dalla data di insediamento degli Organi Istituzionali in oggetto a seguito delle elezioni amministrative comunali svoltesi in data 8 e 9 giugno 2024, gli importi dell'indennità mensile di funzione da corrispondere al Sindaco, al Vice-Sindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Castelvetro, negli importi di seguito riportati:

- Sindaco € 4.140,00 per l'anno 2024, e seguenti;
- Vice-Sindaco € 2.277,00 per l'anno 2024, e seguenti;
- Assessori € 1.863,00 per l'anno 2024, e seguenti;
- Presidente del Consiglio Comunale € 1.863,00 per l'anno 2024, e seguenti;

3. DI DARE ATTO che il maggiore onere a carico dell'Amministrazione Comunale per la corresponsione dell'indennità mensile di funzione, parametrata alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, così come disciplinato dall'art. 1, comma 583, della Legge n. 234/2021 e, conseguentemente, dalla Circolare assessoriale n. 28/2022, citata in narrativa, viene a determinarsi, per l'anno 2024, in € 24.183,75;

4. DI DEMANDARE al Responsabile della I Direzione gli adempimenti consequenziali all'approvazione della presente proposta, utili alla liquidazione dell'indennità in argomento;

5. DI DEMANDARE al Responsabile della I Direzione di inserire sul sito istituzionale dell'Ente le informazioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;

6. DI DEMANDARE al Responsabile della VII Direzione di presentare apposita istanza al Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali - Servizio IV, per richiedere la corresponsione del contributo regionale, secondo le modalità previste dall'allegato 2 al documento di sintesi delle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 29/03/2023, in narrativa ricordato, nonché ai sensi del Decreto Assessoriale n. 260 del 30/06/2023, del Decreto Assessoriale n. 261 del 04/07/2023 e del Decreto Assessoriale n. 92 del 19/04/2024, in premessa citati;

7. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza della presente proposta, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., e che, in merito al presente atto, non vi è conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7/19 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, e che non sono previste ulteriori misure di prevenzione della corruzione nel vigente P.T.P.C.T.;

8. DI PUBBLICARE la deliberazione, successiva alla presente proposta, all'Albo Pretorio on-line, nella sezione del sito internet istituzionale denominata: "Obblighi di pubblicazione Regione Siciliana" e alla voce "Amministrazione Trasparente" - sezione "Provvedimenti" - sottosezione "Provvedimenti organi d'indirizzo politico" voce "Deliberazioni di Giunta Comunale";

9. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, la deliberazione, conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/1991 e ss.mm.ii., immediatamente esecutiva.

**IL RESPONSABILE DELLA I DIREZIONE**  
**(Dott.ssa Maika Giacalone)**  
**F.to Maika Giacalone**

**IL RESPONSABILE DELLA VII DIREZIONE**  
**(Dott. Andrea Antonino Di Como)**  
**F.to Andrea Antonino Di Como**



**CITTÀ DI CASTELVETRANO**  
Libero Consorzio Comunale di Trapani

□□□□□

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**n. 203 del 07/10/2024**

**OGGETTO: Quantificazione indennità di funzione del Sindaco, Vice-Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno sette del mese di ottobre alle ore 14:20 in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'Avv. Giovanni Lentini nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		Presen te	Presente in video collegamen to	Assen te
LENTINI Giovanni	Sindaco	X		
PALERMO Mariano	Assessore			X
BARRESI Antonino	Assessore	X		
VENTIMIGLIA Rosalia	Assessore	X		

Con la partecipazione del Segretario Comunale Avv. Cinzia Gambino il Sindaco/Presidente, accertato con l'ausilio del Segretario Comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, e ss.mm. ii., recante criteri per la determinazione dell'indennità di funzione per il Sindaco e per i componenti degli organi esecutivi dei Comuni;

VISTO il Regolamento esecutivo dell'art. 19 della predetta L.R. n. 30/2000, concernente la determinazione delle misure minime delle indennità di funzione degli amministratori locali in Sicilia, approvato con Decreto Presidenziale n. 19 del 18 ottobre 2001;

VISTA la L.R. 26 giugno 2015, n. 11, recante: "Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizione varie";

VISTO l'art. 2, comma 1, della succitata legge regionale riguardante l'adeguamento alla normativa nazionale in materia di indennità di funzione per gli amministratori locali, che testualmente recita:

*" A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con D.M. 4 aprile 2000, n. 119 del Ministro dell'Interno e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al presidente del consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica. Il dipendente comunale eletto alla carica di sindaco presso il comune in cui presta servizio percepisce un'indennità di carica in ogni caso non inferiore al trattamento economico complessivo in godimento all'atto dell'insediamento";*

VISTA la Circolare n. 7 del 20 luglio 2015, prot. n. 11514, dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, recante: "*Legge Regionale 26 giugno 2015, n. 11. Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizione varie*";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 04 aprile 2000, n. 119, concernente "*Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 L. 3/8/1999, n. 265*";

VISTA, specificatamente, la tabella "A" allegata al suddetto D.M.;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024*";

VISTO, in particolare, l'art. 1, commi 583, 584 e 585, della succitata legge, che testualmente recitano: "*583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7*

*dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:*

*a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*

*b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*

*c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*

*d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*

*e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*

*f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*

*g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*

*h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*

*i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

*584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.*

*585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119”;*

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, “*Legge di stabilità regionale 2022-2024*”;

VISTO, in particolare l’art. 13, comma 51, della L.R. n. 13/2022, che testualmente recita: “*Gli enti locali della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono applicare, con oneri a loro carico, i commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”;

VISTE:

- la circolare n. 28 del 17 giugno 2022 emessa dallo stesso Dipartimento Regionale, avente ad oggetto: “*Aumento indennità amministratori locali - commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”;

- le Direttive Assessoriali n. 260 del 30.6.2023, n. 261 del 4.7.2023 e n. 92 del 19.04.2024 recanti il riparto definitivo della somma da attribuire ai Comuni, a titolo di concorso, per il triennio 2023/2025, alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione degli Amministratori locali, previsto dal comma 51 dell’art. 13 della sopracitata L.R. 25.5.2022, n. 13;

ATTESO che:

- l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

- la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007;

- tale normativa si applica anche agli enti della Regione Sicilia in quanto norma di coordinamento della finanza pubblica, giusto parere del 6 marzo 2007 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e circolare n. 4 del 29 febbraio 2008 dell'Assessorato alla Famiglia;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, emessa in data 19 ottobre 2022, con la quale viene espresso il seguente parere: *“l'incremento dell'indennità di funzione del Sindaco, per gli anni 2022 e 2023, nelle misure indicate dal comma 584 dell'art. 1 della legge n. 234 del 30.12.2021, deve avvenire prendendo come riferimento l'importo dell'indennità di funzione ridotta del 10% in ossequio all'art. 1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005”*;

RICHIAMATO l'art. 2 della L.R. n. 1 del 4 gennaio 2014 che sostituisce l'art. 1 della L.R. 30 gennaio 1956, n. 8, e disciplina la determinazione del trattamento economico dei deputati regionali e dei componenti della Giunta Regionale;

RILEVATO che la popolazione residente nel Comune di Castelvetro alla data del 31 dicembre 2022 è di 29.419 abitanti (dati ISTAT);

RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, rideterminare l'indennità mensile di funzione del Sindaco, del Vice-Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale ;

CHE questo Comune rientra nella fascia demografica dei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti per cui l'indennità di funzione mensile lorda spettante al Sindaco pro-tempore del Comune di Castelvetro viene così di seguito determinata:

Tabella “A” D.M. n. 119/2000: pari ad € 3.098,75;

applicazione riduzione del 10 %, ex art. 1, comma 54, L. n. 266/2005: € 3.098,75 -10% = € 2.788,87;

indennità Presidente della Regione = € 13.800,00;

30% indennità Presidente della Regione (fascia demografica dei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti) = € 4.140,00;

differenza indennità € 2.788,87 - 4.140,00 = 1.351,13;

rideterminazione indennità anno 2024 € 4.140,00;

DARE ATTO, per quanto avanti precede, che spetta al Sindaco, pro-tempore, del Comune di Castelvetro un'indennità di funzione mensile lorda pari ad 4.140,00 per l'anno 2024, e seguenti;

DARE ATTO che spetta al Vice-Sindaco del Comune di Castelvetro un'indennità di funzione mensile lorda pari al 55% di quella prevista per il Sindaco, come sopra determinata, ammontante ad € 2.277,00 per l'anno 2024, e seguenti;

DARE ATTO che spetta agli Assessori del Comune di Castelvetro un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il Sindaco, come sopra determinata, ammontante ad € 1.863,00 per l'anno 2024, e seguenti;

DARE ATTO che spetta al Presidente del Consiglio Comunale un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il Sindaco, come sopra determinata, ammontante ad € 1.863,00 per l'anno 2024, e seguenti;

RILEVATO che le indennità mensili di funzione del Sindaco, del Vice-Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale, come sopra rideterminate, comportano, per l'anno 2024, un maggiore onere complessivo ammontante ad € 24.183,75 per l'anno 2024;

VISTO il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 che autorizza, per il triennio 2024-2026, la spesa annua di 7.000 migliaia di euro destinata ai Comuni a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai medesimi enti per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previsto dal comma 51 dell'art. 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e che stabilisce, inoltre, che i criteri di riparto della predetta somma sono definiti dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali;

ATTESO che la Conferenza Regione - Autonomie Locali, nella seduta del 29 marzo 2023, era a definire, così come riportato nel relativo allegato 2 al documento di sintesi delle decisioni assunte, quanto segue:

1) *“Il concorso della Regione alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni, per il triennio 2023-2025, derivante dall'incremento delle indennità di funzione di cui al comma 51 dell'art. 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, e determinato ripartendo la somma annua complessiva di 6 milioni di euro, secondo i medesimi criteri definiti con la nota metodologica di cui al Decreto del 30 giugno 2022 emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il "Riparto del fondo di 110 milioni di euro per l'anno 2022 a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni" opportunamente modificati in conformità alle specifiche norme della Regione Siciliana in materia di indennità di funzione degli Amministratori locali sopra richiamate ed, in particolare, in conformità all'art. 2, comma 1 penultimo periodo della LR. n. 11/2015 ed al comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 13/2022 e considerando l'adeguamento dell'indennità di funzione nell'anno 2023 pari al 68 per cento delle misure indicate al comma 583 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo quanto previsto dal comma 584 del medesimo articolo 1.*

2) Sulla scorta delle specifiche tabelle elaborate come previsto al precedente punto 1), con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sarà approvato il Piano di riparto annuale della somma complessiva di 6.000 migliaia di euro in favore dei comuni destinatari del contributo.

3) Il contributo regionale spettante a ciascun comune in base al predetto Piano di riparto potrà essere assegnato a seguito di apposita istanza da far pervenire al Dipartimento regionale delle autonomie locali - Servizio 4, improrogabilmente entro il 31 ottobre di ciascun anno, unitamente alla delibera di adeguamento delle indennità, che dovrà indicare i conseguenti maggiori oneri a carico dell'amministrazione comunale. Ai fini dell'erogazione, ai comuni sarà trasferito un acconto pari al 60% del contributo assegnato, che dovrà essere rendicontato entro i termini e nelle forme di cui all'art. 158 del D.Lgs. n. 267/2000. Il saldo sarà erogato a seguito dell'acquisizione di apposita attestazione, a firma del Segretario comunale e del Responsabile dei servizi finanziari, riferita ai maggiori oneri effettivamente sostenuti.

4) Le eventuali economie - derivanti dalla mancata presentazione dell'istanza entro il termine previsto dal precedente punto 3) o da un ammontare di maggiori oneri sostenuti dall'amministrazione comunale inferiore al concorso regionale, determinato come previsto al punto 1) - saranno ripartite tra i comuni richiedenti il contributo ed assegnate a concorrenza dei maggiori oneri sostenuti.”

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della suddetta L.R. n. 30/2000, l'indennità di che trattasi deve essere dimezzata per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa;

VISTI:

- la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana";
- la legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. n.48/91, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di ordinamento finanziario e contabile;
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, e ss.mm.ii., recante: "Norme sull'ordinamento degli enti locali";
- il D. Lgs. n. 33/2013, recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- il D. Lgs. n. 97/2016, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, e ss.mm.ii., recante: “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa*”;

- la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, con la quale sono state apportate significative innovazioni in materia di obbligo di pubblicazione degli atti nei siti istituzionali degli enti locali;

- il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO dell’assenza di conflitto d’interesse di cui all’art. 6 della L.R. n. 7/2019;

RITENUTO di prendere atto di tutto quanto sopra riportato e di demandare, ciascuno per le proprie competenze, ai Responsabili della I e della VII Direzione l’adozione degli atti necessari ai fini dell’adeguamento dell’indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori comunali e del Presidente del Consiglio;

DATO ATTO che, ai fini dell’erogazione, ai Comuni sarà trasferito un acconto pari al 60% del contributo assegnato che dovrà essere rendicontato entro i termini e nelle forme di cui all’art. 158 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il saldo sarà erogato a seguito dell’acquisizione di apposita attestazione a firma del Segretario Comunale e del Responsabile dei Servizi Finanziari, riferita ai maggiori oneri effettivamente sostenuti;

DATO ATTO, inoltre, che il suddetto adeguamento delle indennità di funzione spettanti agli amministratori riveste carattere obbligatorio, in quanto discende da norma di Legge e non assume carattere discrezionale;

PRESO ATTO che il Comune di Castelvetro è stato interessato dalle elezioni amministrative comunali svoltesi in data 8 e 9 giugno 2024;

per tutto quanto *supra* visto e considerato;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, le motivazioni in fatto ed in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. DI RIDETERMINARE, con decorrenza dalla data di insediamento degli Organi Istituzionali in oggetto a seguito delle elezioni amministrative comunali svoltesi in data 8 e 9 giugno 2024, gli importi dell’indennità mensile di funzione da corrispondere al Sindaco, al Vice-Sindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Castelvetro, negli importi di seguito riportati:

- Sindaco € 4.140,00 per l’anno 2024, e seguenti;
- Vice-Sindaco € 2.277,00 per l’anno 2024, e seguenti;

- Assessori € 1.863,00 per l'anno 2024, e seguenti;
- Presidente del Consiglio Comunale € 1.863,00 per l'anno 2024, e seguenti;

3. DI DARE ATTO che il maggiore onere a carico dell'Amministrazione Comunale per la corresponsione dell'indennità mensile di funzione, parametrata alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, così come disciplinato dall'art. 1, comma 583, della Legge n. 234/2021 e, conseguentemente, dalla Circolare assessoriale n. 28/2022, citata in narrativa, viene a determinarsi, per l'anno 2024, in € 24.183,75;

4. DI DEMANDARE al Responsabile della I Direzione gli adempimenti consequenziali all'approvazione della presente proposta, utili alla liquidazione dell'indennità in argomento;

5. DI DEMANDARE al Responsabile della I Direzione di inserire sul sito istituzionale dell'Ente le informazioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;

6. DI DEMANDARE al Responsabile della VII Direzione di presentare apposita istanza al Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali - Servizio IV, per richiedere la corresponsione del contributo regionale, secondo le modalità previste dall'allegato 2 al documento di sintesi delle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 29/03/2023, in narrativa ricordato, nonché ai sensi del Decreto Assessoriale n. 260 del 30/06/2023, del Decreto Assessoriale n. 261 del 04/07/2023 e del Decreto Assessoriale n. 92 del 19/04/2024, in premessa citati;

7. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza della presente proposta, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., e che, in merito al presente atto, non vi è conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7/19 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, e che non sono previste ulteriori misure di prevenzione della corruzione nel vigente P.T.P.C.T.;

8. DI PUBBLICARE la deliberazione, successiva alla presente proposta, all'Albo Pretorio on-line, nella sezione del sito internet istituzionale denominata: "Obblighi di pubblicazione Regione Siciliana" e alla voce "Amministrazione Trasparente" - sezione "Provvedimenti" - sottosezione "Provvedimenti organi d'indirizzo politico" voce "Deliberazioni di Giunta Comunale";

9. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, la deliberazione, conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/1991 e ss.mm.ii., immediatamente esecutiva.

**Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive**

IL SINDACO

F.to Giovanni Lentini

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Antonio Barresi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cinzia Gambino

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE  
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R.  
44/91

Castelvetrano, li 07/10/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cinzia Gambino

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme  
attestazione del messo comunale, che la presente  
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Castelvetrano, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il 10° giorno  
dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_